

IFRS 10: quale impatto sul perimetro di consolidamento?

di Niccolò Comerio (*) Chiara Mancini (**) Annalisa Prencipe (***) e Patrizia Tettamanzi (****)

La principale novità apportata dall'emanazione del principio contabile IFRS 10 - Bilancio Consolidato - attiene alla definizione di "controllo", ora ancorato alla sussistenza contemporanea di tre condizioni: possibilità di esercitare il proprio potere sull'entità, esposizione (o diritto) a rendimenti variabili derivanti dal proprio rapporto con la stessa, capacità di incidere su tali rendimenti. L'articolo esamina, in ottica comparativa e applicativa, le novità introdotte dal Principio in esame e ne "misura" gli impatti attraverso un'analisi empirica. Ne emerge certamente un chiarimento fornito dall'IFRS 10 sulle condizioni in presenza delle quali si configura il controllo; si evidenziano, peraltro, salve rare eccezioni, impatti non significativi in termini di perimetro di consolidamento tra i gruppi quotati di maggiori dimensioni.

Introduzione

L'organizzazione delle imprese in gruppi è un fenomeno crescente a livello tanto nazionale quanto internazionale, sia con riferimento alle imprese di più grandi dimensioni sia per quelle medio piccole: tale tendenza risponde a molteplici esigenze, che possono riguardare la ricerca di maggiore flessibilità, l'ingresso in nuovi mercati o il perseguimento di economie di scala, di scopo o di transazione.

Un "gruppo" è generalmente definibile come un complesso economico costituito da più aziende, controllate e coordinate da un medesimo soggetto economico, ma comunque caratterizzate da autonomia giuridica.

In presenza di gruppi diviene fondamentale la redazione di un bilancio unitario, in grado di condensare tutte le informazioni necessarie che permettano al lettore di desumere il quadro corretto dello stato di salute patrimoniale, economico e finanziario del gruppo stesso, senza dover consultare ciascun singolo bilancio ed eliminando tutti quei valori duplicati e privi di un'effettiva sostanza economica.

Da tali esigenze nasce quindi il "bilancio consolidato", definibile proprio come quel bilancio in cui tutte le attività, le passività, il patrimonio netto, i ricavi, i costi e i flussi finanziari della controllante e delle sue controllate sono presentati come se fossero di un'unica entità economica.

Per le società italiane che applicano i principi contabili nazionali, la disciplina di riferimento è riconducibile all'art. 25 del D.Lgs. n. 127/1991, il quale dispone che i soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato siano:

- S.p.A., S.a.p.A., S.r.l. che controllano un'altra impresa;
- enti pubblici economici, società cooperative, mutue assicuratrici che controllano una S.p.A., S.a.p.A. o S.r.l.

In aggiunta, in virtù dell'art. 111-*duodecies* c.c., sono obbligate le società di persone nelle quali i soci illimitatamente responsabili sono in via esclusiva S.p.A., S.a.p.A. o S.r.l.

Tutte le imprese oggetto di consolidamento integrale nel bilancio consolidato predisposto dalla società controllante rientrano nel c.d. perimetro o area di consolidamento.

Note:

(*) Ph.D. Assegnista di ricerca presso la LIUC - Università Cattaneo. È teaching assistant presso la LIUC - Università Cattaneo e Università Bocconi

(**) Professore a contratto Università Bocconi, Dottore Commercialista e Revisore legale

(***) KPMG Chair in Accounting, Professore Ordinario di Accounting e Direttore della Scuola Universitaria, Università Bocconi

(****) Ph.D. Professore Associato in Economia Aziendale presso la LIUC - Università Cattaneo, Professore a contratto di "Financial Reporting and Analysis" presso l'Università Bocconi; Dottore Commercialista e Revisore legale

Al suo interno è sempre possibile identificare due tipologie di soggetti:

- 1) la società controllante, così come indicato dall'art. 25 del D.Lgs. n. 127/1991 di cui sopra;
- 2) le società controllate. Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 127/1991, sono considerate imprese controllate quelle indicate nel comma 1 dell'art. 2359 c.c., vale a dire le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria e le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria. In aggiunta, sono da considerarsi controllate anche le imprese su cui viene esercitata un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie e le imprese in cui un'altra controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto in seguito ad accordi con gli altri soci.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 26 sono da considerarsi anche i diritti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte, mentre non si devono considerare quelli spettanti per conto di terzi.

Per le società che invece applicano (1) i principi contabili internazionali (2), nel rispetto dei dettami dell'art. 3 del D.Lgs. n. 38/2005, sono soggetti obbligati a redigere il bilancio consolidato:

- società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea;
- società aventi strumenti finanziari diffusi tra il pubblico;
- banche e intermediari finanziari vigilati;
- società assicurative.

A queste vanno poi aggiunte le società che possono facoltativamente optare per la redazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali, vale a dire le società incluse nel consolidato (o valutate con il metodo del patrimonio netto) di società di cui ai punti precedenti e tutte le altre società che redigono un bilancio consolidato secondo i principi contabili nazionali.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo di cui sopra, la scelta di redigere un bilancio consolidato non è revocabile, se non in presenza di circostanze eccezionali che vanno adeguatamente

esplicate in nota integrativa, unitamente all'indicazione degli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico consolidati.

Relativamente ai principi contabili internazionali, nel maggio 2011, lo IASB ha emesso l'IFRS 10 - Bilancio consolidato, con l'obiettivo di sostituire i precedenti SIC 12 - Consolidamento, società a destinazione specifica (società veicolo) e IAS 27 - Bilancio separato. Quest'ultimo, al di fuori del bilancio consolidato, è ancora in vigore per quando concerne la contabilizzazione delle partecipazioni in controllate, in *joint venture* e in società collegate, qualora un'entità decidesse di presentare il bilancio separato, oppure di fronte all'imposizione della normativa locale nella presentazione di un bilancio separato.

In aggiunta, l'IFRS 10 è stato inserito in un più ampio e omnicomprensivo pacchetto di nuovi principi contabili: IFRS 11 - Accordi a controllo congiunto e IFRS 12 - Informativa sulle partecipazioni in altre entità. Da ultimo, va menzionato l'emendamento allo IAS 28 - Partecipazioni in società collegate e *joint venture*, da applicare a tutte le entità che detengono un controllo congiunto su una partecipata, o comunque in presenza di un'influenza notevole.

L'obbligatorietà del nuovo principio contabile è stata introdotta a partire dal 1° gennaio 2013, sebbene fosse possibile un'applicazione volontaria anticipata: in tal caso si sarebbe resa necessaria l'applicazione contestuale nel medesimo anno contabile di tutti e cinque i nuovi principi contabili (IFRS 10, IFRS 11, IFRS 12, IAS 27 e IAS 28).

Di base l'IFRS 10 non modifica la logica sottostante al precedente principio contabile, ma comporta modifiche importanti al concetto di "controllo", con conseguenze (potenziali) a catena anche nella definizione dei perimetri di consolidamento delle capogruppo le quali

Note:

(1) Sull'obbligo e facoltatività di adozione dei principi contabili internazionali si veda l'art. 2 del D.Lgs. n. 38/2005, emendato recentemente dall'art. 1, commi 1070 e 1071, Legge n. 145/2018.

(2) Con "principi contabili internazionali" si intendono tutti i principi e le relative interpretazioni adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento CE 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002.

redigono il proprio bilancio consolidato nel rispetto dei principi contabili internazionali. Questo articolo si prefigge l'obiettivo di valutare l'impatto dell'introduzione del nuovo principio contabile in sostituzione dei precedenti SIC 12 e IAS 27, attraverso un'analisi di tipo "comparativo" con riferimento alle più importanti società quotate nei mercati borsistici italiani e in un campione di indici europei.

Il processo di consolidamento

Nel processo di costruzione di un bilancio consolidato quattro sono le fasi logiche:

- 1) individuazione delle società tenute alla redazione del bilancio consolidato (e degli eventuali casi di esonero dall'obbligo);
- 2) definizione dell'area o perimetro di consolidamento (e degli eventuali casi di esclusione), con scelta del metodo di consolidamento da utilizzare per ciascuna società;
- 3) omogeneizzazione dei bilanci individuali delle società rientranti nell'area di consolidamento (operazioni di pre-consolidamento), al fine di rendere correttamente aggregabili i bilanci delle società del gruppo;
- 4) effettuazione delle operazioni di consolidamento vere e proprie, con la finalità di eliminare le duplicazioni di valori e le operazioni derivanti da transazioni infragruppo.

Una volta giunti alla fine di tale processo, si procederà alla redazione del bilancio consolidato definitivo, che non sarà quindi la mera somma algebrica dei bilanci aggregati delle società incluse nel perimetro di consolidamento. Con riferimento alla normativa italiana, esso è costituito da quattro documenti principali, così come indicato dall'OIC 17 - Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto: stato patrimoniale consolidato, conto economico consolidato, rendiconto finanziario consolidato, nota integrativa consolidata.

Infine, si rimanda poi al principio OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio di esercizio, per quanto concerne la struttura degli schemi di bilancio di cui sopra.

Le principali differenze tra nuovo IFRS 10, IAS 27 e SIC 12

Alla base dello sviluppo e dell'introduzione del principio IFRS 10 vi è stata fondamentale

la volontà, da parte dello IASB, di rendere più dettagliati i principi contabili già esistenti, al fine di ridurre le zone di ombra nella loro applicazione. Tali richieste provenivano direttamente dalla comunità economica e finanziaria, i cui *feedback* sono stati fondamentali durante l'intero processo di sviluppo.

Il punto cruciale su cui differiscono nuovi e vecchi principi contabili è, come accennato precedentemente, la variazione del concetto di controllo; più nel dettaglio, mentre l'attuale IFRS 10 identifica un solo modello di consolidamento, in precedenza ne co-esistevano due: IAS 27 e SIC 12.

Prima di addentrarsi nell'esame delle principali differenze, è opportuno puntualizzare come di per sé il nuovo IFRS 10 non introduca un vero e proprio nuovo concetto di controllo, ma piuttosto arricchisca e migliori quanto già era contenuto nei precedenti principi contabili, come chiarito anche dallo stesso IASB. In aggiunta, sono ora forniti una serie di esempi in grado di migliorare la comprensione delle possibili casistiche, pur rimanendo fondamentale un'analisi approfondita caso per caso.

Il par. 4 dello IAS 27 definiva il controllo come il potere di governare un'entità sottoposta al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Di conseguenza due erano i pilastri che identificavano il controllo: la capacità di influenzare e dirigere i processi decisionali e la capacità di ottenere rendimenti economici.

Il principio SIC 12, applicato alle "società a destinazione specifica" (SDS), non fornisce una definizione puntuale del concetto di controllo. Tuttavia, il paragrafo 8 specifica come una SDS debba essere consolidata quando la sostanza della relazione tra un'entità e una SDS indica che la SDS è controllata dall'entità. L'applicazione del concetto di controllo richiede, in ciascun caso, una valutazione soggettiva nel contesto di tutti i fattori rilevanti. Il par. 10 fornisce una serie di esempi aggiuntivi che potrebbero indicare l'esistenza di un controllo di un'entità su una SDS, da cui scaturirebbe l'obbligo di inclusione dell'ultima nel perimetro di consolidamento. Ad esempio, ciò diventa necessario ogniqualvolta la controllante abbia poteri decisionali tali da ottenere la maggioranza dei benefici (e/o dei rischi) dell'attività della SDS o qualora l'entità abbia delegato questi poteri decisionali implementando meccanismi di "pilota automatico",

ovvero tramite una predeterminazione delle attività della SDS. Tuttavia, nel caso di una SDS soggetta a “pilota automatico”, verrebbe meno uno dei due pilastri fondante lo IAS 27, vale a dire la capacità di identificare con certezza chi influenzi e diriga i processi decisionali: di conseguenza, l’obbligo di inclusione nell’area di consolidamento previsto dal principio SIC 12 verrebbe meno considerando i dettami dello IAS 27.

Il nuovo IFRS 10 ha aumentato a tre le condizioni necessarie che si devono verificare contestualmente per poter definire il controllo di un’azienda su di un’altra: possibilità di esercitare il proprio potere su tale entità, esposizione (o diritto) a rendimenti variabili derivanti dal proprio rapporto con la stessa, capacità di incidere su tali rendimenti. Un approfondimento al riguardo verrà fornito nelle pagine che seguono.

Un’altra differenza tra attuali e precedenti principi contabili riguarda i concetti di “rischio” e “remunerazione”. Lo IAS 27 presumeva l’esistenza di controllo qualora l’investitore fosse esposto alla maggioranza dei rischi e dei ritorni economici derivanti da un’entità; al contrario il concetto di “maggioranza” è stato rimosso nell’attuale IFRS 10, che introduce invece il concetto di “rendimenti variabili”.

Inoltre, sia per gli attuali che per i precedenti principi contabili è possibile ottenere il controllo di un’entità anche senza detenerne la maggioranza assoluta dei diritti di voto; tuttavia il nuovo IFRS 10 rende più esplicito tale concetto che precedentemente non era chiaramente definito, includendo anche tutti i diritti potenziali ma non necessariamente esercitabili, in contrasto con i dettami dello IAS 27. Con riferimento poi al modello “principale-agente”, vista la rilevanza di tale relazione, il nuovo principio contabile fornisce precise linee guida finalizzate a identificare chi sia il *principal*, vale a dire chi possieda effettivamente il controllo. L’intero concetto di correlazione tra potere e rendimenti è basato su questo modello, che non era ben definito nei precedenti principi contabili.

Da ultimo, è necessario menzionare anche l’IFRS 12 - Informativa sulle partecipazioni in altre entità, rilasciato contestualmente all’IFRS 10, il quale ha incrementato le

informazioni previste precedentemente dallo IAS 27 che un’entità deve indicare in riferimento alle partecipazioni detenute, al fine di permettere agli utilizzatori del bilancio di valutare natura, rischi ed effetti sulla situazione patrimoniale e finanziaria di tutte le partecipazioni detenute.

Considerando come il nuovo IFRS 10 si limiti a fornire una convergenza tra IAS 27 e SIC 12, è tuttavia plausibile immaginare un impatto circoscritto ad alcune circostanze specifiche e limitate, prevalentemente con riferimento all’area di consolidamento, come verrà dimostrato nell’analisi comparativa a seguire.

Un approfondimento: il nuovo concetto di “controllo”

Pur non modificando radicalmente la logica dei precedenti principi contabili, il “nuovo” IFRS 10 introduce una serie di linee guida ed esempi utili in molte circostanze che possano essere di supporto alla redazione del bilancio consolidato da parte delle aziende.

Il punto cruciale su cui si concentrano la maggior parte delle differenze tra il nuovo e il precedente principio contabile sono relative al concetto di controllo. Sono tre le condizioni necessarie che si devono verificare contestualmente per poter definire il controllo di un’azienda su di un’altra:

- 1) possibilità di esercitare il proprio potere su tale entità;
- 2) esposizione (o diritto) a rendimenti variabili derivanti dal proprio rapporto con la stessa;
- 3) capacità di incidere sui rendimenti di cui al punto 2.

Qualora venisse meno anche una sola delle tre condizioni necessarie, non sarebbe più identificabile un controllo nel rispetto dei dettami dell’IFRS 10: ciò si tradurrebbe in una decadenza dell’obbligo di consolidamento, a cui dovrà far seguito l’identificazione del legame esistente tra due società, in base alla quale cambierà il principio contabile da applicare (ad esempio, IAS 28 in presenza di influenza notevole). Allo stesso tempo, però, viene introdotta la possibilità di definire il controllo non su un’intera entità, ma solo su alcuni specifici *asset*: in tal caso, il consolidamento dovrà essere ristretto solamente a tale “entità separata”.

Potere

L'esercizio del potere sulle controllanti è basato a sua volta su due concetti: diritti e attività rilevanti.

Con riferimento ai primi, essi permettono alla controllante di esercitare un impatto diretto sulla gestione della controllata. Tra essi, i più importanti sono certamente i diritti di voto, includendo anche quelli potenziali: l'inclusione di questi ultimi costituisce proprio una delle differenze più rilevanti apportate dal nuovo IFRS 10 rispetto al precedente IAS 27. Occorre poi aggiungere tutti quei diritti che permettono di avere un impatto diretto sul *management* della controllata (diritti di nomina, nomina successiva o destituzione) e sulle relative attività rilevanti. Tuttavia, non tutti i diritti implicano necessariamente potere: in particolare quelli non sostanziali, vale a dire quelli non esercitabili quando è necessario assumere le decisioni sulle attività rilevanti e/o in assenza di capacità pratica da parte del detentore per esercitarli, non vanno tenuti in considerazione. Ne sono un esempio i diritti di protezione, in quanto concepiti per tutelare le sole interessezze della parte che ne è titolare. Il par. B28 fornisce alcuni esempi di poteri di protezione, come il diritto in capo a un finanziatore di impedire a un proprio debitore di intraprendere attività che potrebbero peggiorare significativamente il rischio creditizio, a svantaggio del finanziatore stesso.

Per quanto concerne invece le attività rilevanti, esse sono definibili come tutte le attività in grado di incidere in modo anche significativo sui rendimenti dell'investitore; qualora vi fosse un numero di investitori maggiore di uno in grado di esercitare tale influenza, diviene opportuno determinare quale effettivamente abbia un impatto preponderante rispetto agli altri.

Rendimenti

Il secondo pilastro del concetto di controllo è connesso a quello di rendimento: in base al principio IFRS 10, un investitore è esposto, o ha diritto, a ritorni variabili non predeterminati (solo positivi, solo negativi o positivi e negativi) derivanti dal proprio investimento nella partecipata quando i rendimenti derivanti da tale rapporto siano suscettibili di

variare in relazione all'andamento economico dell'entità oggetto di investimento.

Al fine di determinare la variabilità di tali rendimenti, il par. B56 indica l'importanza della prevalenza della sostanza dell'accordo rispetto alla forma giuridica dei rendimenti. Di conseguenza, un'obbligazione a pagamenti fissi sarà comunque considerata a rendimento variabile, tenendo in considerazione il rischio di inadempimento del soggetto emittitore, che potrebbe esporre l'investitore al rischio di *default*.

Correlazione tra potere e rendimenti

Il terzo pilastro del concetto di controllo prevede che un investitore abbia anche la capacità di esercitare il proprio potere per incidere sui rendimenti derivanti dal rapporto con l'entità oggetto di investimento: occorre perciò verificare se vi sia una correlazione tra "potere" e "rendimenti".

Inoltre, un investitore che ha il diritto di assumere decisioni ("entità con potere decisionale") deve stabilire se stia operando come un *principal* (per conto proprio) o per mezzo di un *agent*, definibile come una parte che opera per conto e beneficio di terzi (il *principal* appunto) e a cui può essere delegata autorità decisionale su alcuni argomenti specifici o su tutte le attività rilevanti.

Per stabilire se una parte sia effettivamente un agente, un'entità con potere decisionale deve considerare la relazione generale che intercorre tra sé stessa, la partecipata amministrata e i terzi coinvolti nella partecipata.

Tale distinzione è determinante, in quanto spetta al *principal* e non all'*agent* la redazione del bilancio consolidato.

Al riguardo l'IFRS 10 fornisce alcuni esempi e casistiche. Ad esempio, l'*asset manager* di un fondo di investimento può esercitare controllo, ed essere quindi considerato un *principal*, anche senza alcun interesse finanziario diretto, ma semplicemente in connessione al significativo potere decisionale, o perché non sostituibile.

Modifiche nell'area di consolidamento: un'analisi empirica

Al fine di valutare l'impatto dell'introduzione del nuovo principio contabile IFRS 10 in sostituzione dei precedenti SIC 12 e IAS 27, è stata

effettuata un'analisi (3) di tipo "comparativo", concentrandosi sulle note integrative con riferimento alle informazioni connesse al nuovo *standard* contabile. L'obiettivo prefissato è stato identificare i soli cambiamenti del perimetro di consolidamento imputabili al cambio di principio contabile: di conseguenza, l'inserimento di una nuova società a livello di bilancio consolidato in seguito a una nuova acquisizione non diviene un evento da tenere in considerazione.

La scelta del gennaio 2014 come data di riferimento nasce dal fatto che la maggior parte delle società abbia deciso di applicare il nuovo IFRS 10 a partire proprio da quell'anno, piuttosto che optare per un'anticipazione al 2013. Più nel dettaglio, con riferimento al mercato italiano, in una prima fase lo studio ha coinvolto:

- 39 società incluse nel FTSE MIB;
- 50 società incluse nel FTSE Italia Mid Cap;
- 50 società incluse nello FTSE Italia Small Cap.

Successivamente, simili analisi sono state condotte su un campione di società tra le più capitalizzate appartenenti agli indici DAX 30, CAC 40 e FTSE 100, per un totale di 75 società, equamente ripartite tra Germania, Francia e Regno Unito.

FTSE MIB

Con riferimento all'indice principale (FTSE MIB), solamente 4 società (Gruppo CNH Industrial, Gruppo Luxottica, gruppo Telecom Italia, Gruppo Tenaris) hanno applicato volontariamente il principio IFRS 10: tra queste, nessuna ha registrato cambiamenti nell'area di consolidamento.

Al contrario, per le rimanenti 35 società l'introduzione del nuovo principio contabile è avvenuta a partire dal bilancio 2014, come previsto dallo IASB: di queste, 4 società hanno dovuto apportare aggiustamenti all'area di consolidamento. Più nel dettaglio, 3 sono riconducibili al settore finanziario (Gruppo Intesa Sanpaolo, Gruppo Unicredit e Gruppo Monte dei Paschi di Siena), mentre 1 al settore industriale (Gruppo Prysmian).

Nello specifico:

- Gruppo Prysmian - In seguito all'applicazione del principio IFRS 10, la società ha escluso dall'area di consolidamento la *joint venture* cinese Yangtze Optical Fibre & Cable Co. Ltd,

costituita nell'anno 2002 insieme al *partner* locale Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company, precedentemente consolidate integralmente e ora valutata con il metodo del patrimonio netto. In aggiunta, la società brasiliana Sociedade Produtora de Fibras Opticas S.A, precedentemente consolidata con il metodo integrale, è ora definita come *joint operation* e consolidata sulla base dei diritti e delle obbligazioni nascenti dal contratto. In entrambi i casi il Gruppo Prysmian non entra nel dettaglio di ogni singolo cambiamento, imputandoli genericamente all'applicazione del nuovo IFRS 10;

- Gruppo Intesa Sanpaolo - Nonostante la società applichi il nuovo principio contabile a partire dal bilancio 2014, viene fornita anche una riclassificazione dell'anno precedente nel caso in cui si fosse optato per un'introduzione anticipata: ciò ha determinato un frazionale decremento dello 0,34% del valore complessivo degli attivi di bilancio, in seguito all'esclusione dal perimetro di consolidamento di alcuni OICR sottostanti polizze assicurative, evidenziando così un impatto pressoché minimale dell'IFRS 10;
- Gruppo Unicredit - L'adozione del nuovo principio contabile ha comportato l'inclusione all'interno del perimetro di consolidamento di 27 entità, di cui:
 - 21 veicoli di cartolarizzazione;
 - 2 veicoli obbligazionari garantiti;
 - 3 veicoli immobiliari;
 - 1 fondo di investimento immobiliare.La ragione alla base di tale inclusione è stata spiegata dalla stessa Unicredit ed è imputabile all'esposizione significativa a rendimenti variabili derivanti dal proprio rapporto con le entità di cui sopra; in aggiunta, la società è il *servicer* degli *asset* dei portafogli sottostanti. L'impatto contabile è stato comunque minimale, determinando un decremento del patrimonio netto di un importo pari a 125 milioni di euro, pari allo 0,015%.

Nota:

(3) L'analisi empirica nel seguito riportata assume a riferimento la tesi di laurea a cura di P. Licci, "The new consolidation area under IFRS 10: a comparative analysis among different countries", con Relatore Annalisa Prencipe, Università Bocconi, 2017.

- Gruppo Monte dei Paschi di Siena - L'impatto del nuovo principio contabile è stato sostanzialmente non rilevante, riguardando la sola società "Costruzioni Ecologiche Moderne S.p.A.", prima classificata come associata e ora inclusa invece nel perimetro di consolidamento.

In conclusione, con riferimento alle società quotate a maggiore capitalizzazione, l'impatto del passaggio all'IFRS 10 non è stato significativo, sia considerando il numero di gruppi che ne sono stati toccati sia l'ammontare delle modifiche apportate ai rispettivi bilanci consolidati.

FTSE Italia Mid Cap e FTSE Italia Small Cap

Con riferimento ai due indici che raccolgono le società a minor capitalizzazione (FTSE Italia Mid Cap e FTSE Italia Small Cap), solamente 3 società su 100 hanno dovuto apportare degli aggiustamenti all'area di consolidamento, nel rispetto dei dettami del nuovo principio IFRS 10.

Più nel dettaglio:

- Gruppo Acea. Due società (Umbria Energy ed Elga Sud) vengono ora consolidate con il metodo integrale, contro il precedente metodo proporzionale. Ciò deriva dal fatto che, successivamente all'introduzione del nuovo principio contabile, la capogruppo ha attestato l'esistenza di un controllo, nonostante la partecipazione detenuta non sia variata percentualmente rispetto all'anno precedente. L'impatto di tali operazioni è stato di scarsa significatività sul bilancio consolidato del gruppo;
- Gruppo Banca Popolare di Sondrio. Rispetto al 31 dicembre 2013, l'area di consolidamento integrale del gruppo è variata in seguito all'entrata in vigore nel nuovo IFRS 10. Si è registrato così l'ingresso della società veicolo Centro delle Alpi RMBS S.r.l., costituita nel 2011 e detenuta al 100% dalla Securitisation Vehicles Management S.r.l., per un'operazione di cartolarizzazione di mutui residenziali *performing*, in cui i titoli emessi sia di tipo *junior* che di tipo *senior* sono stati sottoscritti interamente dalla capogruppo. L'impatto di tale operazione è stato minimale, tanto che la società non ha ritenuto opportuno procedere con la riesposizione

dei dati del periodo di confronto, come consentito dai principi contabili di riferimento, in relazione alla scarsa significatività degli stessi;

- Gruppo Dea Capital. L'applicazione dell'IFRS 10 ha determinato un impatto significativo sul bilancio della società. Difatti, il fondo IDeA OF I è stato consolidato integralmente a livello della divisione *Private Equity Investment*. Considerando la riclassificazione, vi è stato un aumento di oltre il 10% della perdita conseguita nel corso dell'anno 2013, con un incremento del 6,50% sia a livello di attività che di passività.

In conclusione, anche con riferimento alle 100 società quotate con minor capitalizzazione, l'impatto del passaggio all'IFRS 10 non è stato significativo, sia considerando il numero di gruppi che ne sono stati toccati sia l'ammontare delle modifiche apportate, con l'eccezione del Gruppo Dea Capital, per il quale il peso delle rettifiche è stato significativamente superiore alla media.

Alcuni mercati europei: DAX 30, CAC 40 e FTSE 100

Come accennato precedentemente, il campione analizzato a livello europeo include 75 aziende, un terzo ciascuno proveniente dai principali indici di riferimento tedesco, francese e inglese:

- DAX 30. Un totale di 8 aziende ha optato per un'adozione anticipata del nuovo *standard* IFRS 10 nel bilancio 2013, contro le rimanenti 17, per le quali il primo bilancio di riferimento è quello dell'anno 2014. Solo 3 società hanno dovuto apportare aggiustamenti all'area di consolidamento; più nel dettaglio:
 - Gruppo BASF. Il gruppo ha ridotto il perimetro di consolidamento, optando per una valutazione di quattro società con il metodo del patrimonio netto, indicando così una mancanza di controllo nel rispetto dei dettami del nuovo principio contabile. Per tre di esse ciò è imputabile all'influenza notevole esercitata da *partner* di BASF. Il caso della quarta società (Wintershall) appare particolarmente interessante: pur

- detenendo una partecipazione del 51%, BASF non esercita un controllo a causa della presenza di accordi con il governo libico in grado di limitare la correlazione tra potere e rendimenti variabili (uno dei tre pilastri previsti dall'IFRS 10). Complessivamente, l'impatto di tali rettifiche non è stato comunque significativo, avendo comportato una riduzione del valore degli attivi per un ammontare di 688 milioni di euro, pari all'1,07% del totale;
- Gruppo Linde. Il gruppo ha inserito all'interno del perimetro di consolidamento 8 società in Messico e Cina, fino a quel momento classificate come *joint venture*, vista la presenza di contratti di licenza che indicano l'esistenza di un controllo ai sensi dell'IFRS 10. In aggiunta, l'incremento dell'influenza del *management* nei processi decisionali ha comportato l'inserimento nel bilancio consolidato di altre 2 società basate in India e Stati Uniti, precedentemente classificate sempre come *joint venture*. La mancanza di ulteriori dettagli forniti dalla capogruppo lascia intuire come anche in questo caso l'impatto complessivo di tali cambiamenti non sia stato significativo;
 - Commerzbank. La società non quantifica l'impatto complessivo dei cambiamenti al perimetro di consolidamento sul bilancio consolidato, ma fornisce solo il numero di società incluse (10) ed escluse (14) in seguito all'applicazione del nuovo principio contabile, suggerendo così un impatto minimale;
 - CAC 40. Un totale di 10 aziende del campione analizzato ha optato per un'adozione anticipata del nuovo *standard* IFRS 10 nel bilancio 2013, contro le rimanenti 15, per le quali il primo bilancio di riferimento è quello dell'anno 2014.
Tra queste, 3 società hanno dovuto apportare aggiustamenti all'area di consolidamento; più nel dettaglio:
 - Gruppo Airbus. L'applicazione del nuovo principio contabile ha determinato la riduzione del perimetro di consolidamento, a seguito dell'uscita di cinque entità strutturate. La mancanza di ulteriori dettagli forniti dalla capogruppo lascia intuire come anche in questo caso l'impatto complessivo di tali cambiamenti non sia stato significativo;
 - Crédite Agricole. Il gruppo ha ampliato la propria area di consolidamento, inserendo nel bilancio consolidato anche 2 *multi-seller asset backed commercial paper* e 16 fondi di cartolarizzazioni, prevalentemente per ragioni connesse alla variabilità dei rendimenti connessi. Tali operazioni hanno comportato un impatto marginale sullo stato patrimoniale consolidato (pari allo 0,51% del totale di attività e passività), mentre non hanno riguardato il conto economico. In aggiunta, sempre per ragioni connesse all'esposizione del gruppo alla variabilità dei rendimenti, il nuovo IFRS 10 ha comportato l'inclusione di 172 *funds backing unit-linked insurance contracts*. Di nuovo l'impatto è stato limitato a uno 0,14% del totale di attività e passività incluse nello stato patrimoniale;
 - Société Générale. La società non quantifica l'impatto complessivo dei cambiamenti al perimetro di consolidamento sul bilancio consolidato, ma sottolinea solamente l'inclusione di Barton e Antalis, due veicoli di cartolarizzazione. L'impatto di tali operazioni è stato trascurabile a livello del bilancio consolidato del gruppo;
 - FTSE 100. Sul totale di 25 aziende riconducibili al listino di riferimento del Regno Unito, e in discordanza rispetto ai casi precedenti, la maggioranza delle aziende (17) ha optato per un'adozione anticipata del nuovo *standard* IFRS 10 nel bilancio 2013, contro le rimanenti 8, per le quali il primo bilancio di riferimento è quello dell'anno 2014.
Solo 6 società hanno dovuto apportare aggiustamenti all'area di consolidamento, tutte facenti parti del settore finanziario; più nel dettaglio:
 - Gruppo Aviva. Pur in presenza di piccoli aggiustamenti dell'area di consolidamento sia in entrata che in uscita, non si registrano

- impatti significativi a livello del bilancio di gruppo consolidato, limitati a una diminuzione 0,39% del totale di attività e passività, senza alcuna conseguenza a conto economico;
- Gruppo Barclays. In seguito al consolidamento di 79 nuove entità e al deconsolidamento di 63, il perimetro si è esteso come conseguenza dell'adozione del nuovo principio contabile. Pressoché nullo è l'impatto a livello dello stato patrimoniale consolidato, che mostra un'impercettibile riduzione dello 0,02% sia delle attività che delle passività; tuttavia, la perdita di 236 milioni di sterline si è tramutata in un utile netto di 203 milioni di sterline, con un miglioramento complessivo di 439 milioni e un impatto evidente a livello del conto economico consolidato. La nota integrativa non fornisce ulteriori dettagli relativamente a tali rettifiche;
 - Gruppo Lloyds. Il totale di attività e passività mostra un incremento dell'1,09% come conseguenza dell'applicazione dell'IFRS 10; inoltre, si registra un impatto simile in termini percentuali (1,05%) anche a livello di conto economico. La società non fornisce tuttavia un dettaglio dei movimenti in entrata e in uscita all'area di consolidamento, i quali riguardano prevalentemente *open ended investment companies*;
 - Gruppo Old Mutual. A seguito dell'inclusione nel perimetro di consolidamento di numerosi fondi di investimento del gruppo, si è registrato un aumento del 2,36% del totale attività e passività; parallelamente, a conto economico emerge una riduzione dello 0,88% degli utili *ante* imposte da operazioni ricorrenti;
 - Gruppo Schroders. L'introduzione del nuovo IFRS 10 ha comportato l'inclusione di numerosi veicoli di investimento riconducibili prevalentemente alle attività assicurative del ramo vita. Conseguentemente, lo stato patrimoniale consolidato di gruppo registra un incremento del 3,40% di attività e passività, senza conseguenze a livello di conto economico; infine, si registra un marginale miglioramento (+0,62%) della posizione finanziaria netta, come desumibile dal rendiconto finanziario;

- Gruppo Standard Life. L'inserimento nel perimetro di consolidamento di entità prima escluse ha comportato un impatto marginale sul bilancio consolidato del gruppo, quantificabile in un incremento dell'utile *ante* imposte dello 0,87% e del totale di attività e passività del 2,45%.

In conclusione, anche con riferimento al campione di 75 società quotate a maggiore capitalizzazione nei mercati tedesco, francese e inglese, l'impatto del passaggio all'IFRS 10 non è stato particolarmente significativo, sia considerando il numero di gruppi che ne sono stati toccati sia l'ammontare delle modifiche apportate ai rispettivi bilanci consolidati. L'unica eccezione è riconducibile al Gruppo Barclays, il quale ha mostrato un miglioramento di 439 milioni di sterline a livello di conto economico, registrando un utile netto di 203 milioni contro la precedente perdita di 236 milioni.

Conclusione

Lo IASB ha introdotto (con applicazione obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2013) il nuovo principio contabile IFRS 10 - Bilancio consolidato, in sostituzione dei precedenti SIC 12 - Consolidamento, società a destinazione specifica (società veicolo) e IAS 27 - Bilancio separato.

La più grande innovazione apportata riguarda la definizione di "controllo", ora imperniato su tre condizioni necessarie, da verificarsi contemporaneamente al fine di verificare l'esistenza di un vero controllo di un'azienda su di un'altra: possibilità di esercitare il proprio potere su tale entità, esposizione (o diritto) a rendimenti variabili derivanti dal proprio rapporto con la stessa, capacità di incidere su tali rendimenti.

La convergenza tra IAS 27 e SIC 12 conseguente all'introduzione del nuovo principio contabile ha un impatto prevalente sul perimetro di consolidamento, vale a dire l'insieme di tutte le imprese oggetto di consolidamento integrale nel bilancio consolidato predisposto dalla società controllante.

Con l'obiettivo di valutare e "misurare" le conseguenze sui bilanci consolidati successivamente all'introduzione del nuovo IFRS 10, in questo articolo è stata condotta un'analisi comparativa analizzando le note integrative di

numerose società quotate sui principali mercati finanziari di riferimento europei, per le quali vige l'obbligo di applicazione dei principi contabili internazionali. Più nel dettaglio, in una prima fase lo studio ha riguardato 139 società italiane, inserite nei listini FTSE MIB (39), FTSE Italia Mid Cap (50) e FTSE Italia Small Cap (50); successivamente, simili analisi sono state condotte su un campione di società tra le più capitalizzate appartenenti agli indici DAX 30, CAC 40 e FTSE 100, per un totale di 75 società, equamente ripartite tra i tre listini di Germania, Francia e Regno Unito.

I risultati principali sono riassumibili in tre punti, di seguito elencati (Tavola 1):

- la maggioranza dei gruppi italiani (90% tra le società più capitalizzate del FTSE MIB e 97% tra quelle meno capitalizzate) ha optato per adottare il nuovo principio contabile IFRS 10 nel corso dell'anno 2014, come previsto dalle linee guida fornite dallo IASB;
- con riferimento al campione di aziende europee, il 32% di quelle tedesche e il 40% di quelle francesi ha anticipato l'adozione al 2013; nel Regno Unito, invece, la maggioranza (68%) ha optato per un'applicazione anticipata dell'IFRS 10, introducendo contestualmente anche gli altri quattro nuovi principi contabili (IFRS 11, IFRS 12, IAS 27 e IAS 28);
- in tutti e quattro i mercati analizzati prevale la percentuale di società nelle quali non vi è stato alcun impatto sul perimetro di consolidamento, segno che il nuovo concetto di controllo introdotto non ha alterato in modo importante le strutture dei gruppi analizzati. Da segnalare la peculiarità, nel mercato inglese, del Gruppo Barclays, il quale, successivamente alla transizione, ha registrato un utile netto di 203 milioni di sterline contro la precedente perdita di 236 milioni;
- in tutti e mercati l'effetto dell'introduzione del nuovo principio contabile è prevalente tra le società appartenenti al settore finanziario (bancario e assicurativo) rispetto a quelle dei settori industriali.

In conclusione, dall'analisi svolta, emerge che le conseguenze connesse all'introduzione del nuovo IFRS 10 sono, salvo rare eccezioni, minimali in termini assoluti e prevalentemente riscontrabili a livello del settore finanziario. Pur avendo contribuito a chiarire il concetto di controllo, sul piano pratico il nuovo principio pare avere comportato impatti non significativi in termini di perimetro di consolidamento tra i gruppi quotati di maggiori dimensioni.

Tavola 1 - Anno di adozione ed impatto sul perimetro di consolidamento dell'IFRS 10

Indice	Anno di adozione		Impatto sul perimetro di consolidamento	
	2013	2014	Sì	No
FTSE MIB	10%	90%	10%	90%
FTSE <i>Mid Cap</i> e FTSE <i>Small Cap</i>	3%	97%	3%	97%
DAX 30	32%	68%	12%	88%
CAC 40	40%	60%	12%	88%
FTSE 100	68%	32%	24%	76%